

# Scambio d'informazioni fiscali anche fuori dai confini della Ue

**Decreto accertamento.** Collaborazione con i Paesi che hanno stipulato convenzioni. La trasmissione può essere rifiutata se l'amministrazione richiedente non è in grado di fornire lo stesso tipo di dati

**L'obiettivo è di minimizzare gli impatti verso contribuenti e attività economiche**

**Marco Piazza**

Lo scambio di informazioni su richiesta e gli altri strumenti di collaborazione amministrativa avanzata già regolati negli articoli 31-bis e 31-bis1 del Dpr 600/1973 con riferimenti ai rapporti con gli Stati Ue, trovano una disciplina anche con riferimento ai Paesi terzi con i quali vi sia una convenzione bilaterale che prevede la collaborazione amministrativa. È il principale effetto del riordino della materia attuato con l'articolo 3 del decreto delegato sull'accertamento approvato definitivamente dal Consiglio dei ministri del 25 gennaio.

L'articolo 31-bis del Dpr 600/1973 già recepisce (anche se con minor grado di dettaglio perché le norme procedurali sono contenute nel regolamento 2015/2378/Ue e nel Dlgs 29/2014) gli articoli da 5 a 7 della direttiva 2011/16/Ue sulle informazioni che l'amministrazione finanziaria deve fornire, su richiesta, agli altri Stati Ue. Nella nuova versione la norma riguarderà anche la gestione delle richieste provenienti da giurisdizioni terze con le quali sia in vigore un trattato che prevede lo scambio di informazioni.

Nel comma 4 dell'articolo 31-bis che riproduce l'omologo previgente - resta precisato che la trasmissione delle informazioni può essere rifiutata quando l'autorità competente dello Stato membro richiedente non è in grado di fornire lo stesso tipo di informazioni. Ma è ovvio che il mancato richiamo agli Stati extra-Ue deriva esclusivamente da un difetto di aggiornamento del testo.

Non vi sono riferimenti allo scambio d'informazioni spontaneo regolato dagli articoli 9 e 10 della direttiva e previsto anche dalle convenzioni italiane conformi al modello Ocse (si veda il paragrafo 9 del Commentario all'articolo 26). Tuttavia, il nuovo comma 7 dell'articolo 31-bis dispone che le relative disposizioni si applica-

no, in quanto compatibili, anche alle altre forme di scambio di cooperazione diverse dallo scambio di informazioni su richiesta.

Inuovi articoli da 31-bis1 a 31-bis4 regolano - con separata evidenza, a differenze che negli attuali art. 31-bis e 31-bis1 - gli strumenti di collaborazione amministrativa avanzata ossia, principalmente:

- la presenza di funzionari esteri negli uffici dell'amministrazione finanziaria italiana (nuovo articolo 31-bis.2 del Dpr 600/1973 e articolo 11 della direttiva 2011/16/Ue);
- i controlli simultanei (nuovo articolo 31-bis.3 del Dpr 600/1973 e articolo 12 della direttiva);
- le verifiche congiunte (nuovo articolo 31-bis.4 del Dpr 600/1973 e articolo 12-bis della direttiva).

A parte lo sforzo di sistematizzazione, la vera novità consiste nell'aver esteso la disciplina interna di queste procedure ai rapporti con gli Stati terzi, il che probabilmente faciliterà la concreta applicazione della collaborazione amministrativa prevista dalle convenzioni con paesi extraeuropei.

La collaborazione amministrativa si fonda su un ulteriore fondamentale pilastro; quello degli scambi automatici obbligatori che sono regolati sia dalla direttiva 2011/16/Ue, applicata, per quanto riguarda lo scambio di informazioni sui conti finanziari, anche da Svizzera, San Marino, Liechtenstein e Andorra, sia da accordi multilaterali in sede Ocse e attuati in Italia attraverso specifici decreti legislativi non modificati dalla norma in commento. La normativa è, in proposito, estremamente frastagliata. Riguarda:

- alcune particolari categorie di redditi: redditi da lavoro dipendente; compensi d'amministrazione; prodotti di assicurazione sulla vita non contemplati in altri strumenti giuridici dell'Unione sullo scambio di informazioni e altre misure analoghe; pensioni; proprietà e redditi immobiliari e canoni (articolo 8, paragrafo 1, della direttiva; allegato V al regolamento 2015/2378/U e articolo 5, comma 1, del Dlgs 29/2014);
- i conti finanziari (articolo 8, paragrafo 3-bis della direttiva; allegato VI al Regolamento; accordo multilaterale

Crs, Accordo Facta; legge 95/2015; Dm 28 dicembre 2015; Dm 6 agosto 2015);

- gli accordi preventivi transfrontalieri anche in materia di transfer pricing (articolo 8-bis della direttiva, allegato VII al Regolamento; articolo 5, comma 1-bis e seguenti, del Dlgs 29/2014);
- la «rendicontazione Paese per Paese» (articolo 8-bis bis della direttiva; Accordo multilaterale CbC; articolo 1, commi 145 e 146, della legge 208/2015; Dm 23 febbraio 2017 e relativi provvedimenti di attuazione);
- i «meccanismi transfrontalieri» potenzialmente abusivi (articolo 8-bis ter della direttiva; allegato XIII al regolamento; Dlgs 100/2020; Dm 17 novembre 2020 e relativo provvedimento attuativo);
- le informazioni comunicate dai gestori di piattaforme elettroniche (articolo 8-bis quater della direttiva; allegato XIV del regolamento; Dlgs 32/2023; provvedimento 20 novembre 2023);
- le crypto-attività (articolo 8-bis quinquies della direttiva e Crypto asset reporting framework in corso di attuazione).

Il nuovo articolo 31, comma 1-bis1, del Dpr 600/1973, anche se solo con riferimento agli strumenti di cooperazione amministrativa avanzata sottolinea il fine di minimizzare gli impatti nei confronti dei contribuenti e delle loro attività economiche. È una speranza che i contribuenti gli intermediari finanziari e i professionisti nutrono anche con riferimento alle altre forme di scambio d'informazione; ma molto dipenderà dalla capacità della direzione centrale di incrociare efficacemente l'enorme mole di dati provenienti dall'estero con l'altrettanta enorme mole di dati presenti in Anagrafe tributaria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Superficie 32 %



**PIATTAFORME DIGITALI:  
DATI ENTRO MERCOLEDÌ**

Mercoledì 31 gennaio scade il termine entro cui i gestori di piattaforme digitali devono inviare alle Entrate i dati sulle

vendite di beni e prestazioni di servizi realizzate utilizzando i loro siti. Rientrano nell'obbligo l'e-commerce, l'affitto di immobili, l'offerta di servizi personali e il noleggio di mezzi di trasporto.

